

## I. SCOPO

Il presente documento costituisce Linea guida di riferimento e definisce le modalità di applicazione delle disposizioni del Reg. CE 834/07, Reg. CE 889/08 (modificato dal Reg. CE 271/10) per quanto attiene l'etichettatura e l'indicazione del metodo di produzione biologico dei prodotti ottenuti in conformità a tali regolamenti.

La linea guida è un documento pubblico, può essere richiesta ad ICEA ed è disponibile sul sito web [www.icea.info](http://www.icea.info).

## II. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- Reg. CE 834/07, Reg. CE 889/08 e successive modifiche ed integrazioni.
- D.L.vo 220/95, successive modifiche ed integrazioni e/o altre disposizioni nazionali correlate o vigenti.
- D.M. 18354 del 27 Novembre 2009.
- Reg. CE 1580/07 e successive modifiche e integrazioni e/o altre disposizioni nazionali correlate.
- Direttiva 2000/13/CE
- D.L.vo n.109 del 27 Gennaio 1992, successive modifiche ed integrazioni e/o altre disposizioni nazionali correlate.

## III. DEFINIZIONI

«preparazione»: le operazioni di conservazione e/o di trasformazione di prodotti biologici, compresa la macellazione e il sezionamento dei prodotti animali, nonché il confezionamento, l'etichettatura e/o le modifiche apportate all'etichettatura riguardo all'indicazione del metodo di produzione biologico (di cui all'articolo 2, lett.i del Reg CE 834/07)

«etichettatura»: i termini, le diciture, le indicazioni, i marchi di fabbrica, i nomi commerciali, le immagini o i simboli riguardanti imballaggi, documenti, avvisi, etichette, cartoncini, nastri o fascette e presenti su di essi, che accompagnano o si riferiscono a un prodotto (di cui all'articolo 2, lett.k del Reg CE 834/07)

«prodotto alimentare in imballaggio preconfezionato»: l'unità di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore finale ed alle collettività, costituita da un prodotto alimentare e dall'imballaggio in cui è stato confezionato prima di essere messo in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che l'imballaggio sia aperto o alterato (di cui all'articolo 1, § 3, lettera b, della direttiva 2000/13/CE)

«pubblicità»: qualsiasi presentazione al pubblico, con mezzi diversi dall'etichettatura, che intende o potrebbe influenzare e determinare atteggiamenti, convinzioni e comportamenti atti a promuovere direttamente o indirettamente la vendita di prodotti biologici (di cui all'articolo 2, lett. m del Reg. CE 834/07)

«ingrediente»: per ingrediente s'intende qualsiasi sostanza, compresi gli additivi, utilizzata nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto alimentare, ancora presente nel prodotto finito, eventualmente in forma modificata. Quando un ingrediente di un prodotto alimentare è stato a sua volta elaborato a partire da più ingredienti, questi sono considerati ingredienti di detto prodotto (di cui all'articolo 6, § 4, lettera a, b, della direttiva 2000/13/CE).

## 1.OBBLIGHI DI CARATTERE GENERALE

I prodotti agricoli vegetali ed animali e, più in generale, le derrate alimentari possono presentare riferimenti al metodo di produzione biologico solo se:

- a) il prodotto è stato ottenuto secondo le norme dell'agricoltura biologica o è stato importato da paesi terzi nell'ambito del regime di cui ai Reg. CE 834/07 e CE 889/08;
- b) prima del raccolto sia trascorso un periodo di conversione di almeno dodici mesi;
- c) il prodotto è stato ottenuto o importato da un operatore assoggettato alle misure di controllo previste dai Reg. CE 834/07 e 889/08;
- d) colui che applica l'etichetta e vende il prodotto è stato preventivamente autorizzato da un Organismo di Controllo riconosciuto;
- e) gli ingredienti non derivanti da attività agricola (additivi, aromi, preparazioni microrganiche, sale, ecc.) e i coadiuvanti tecnologici utilizzati nella preparazione dei prodotti rientrano fra quelli indicati all'art. 27 e Allegato VIII, del Reg. CE 889/08;
- f) il prodotto o i suoi ingredienti non sono stati sottoposti a trattamenti con ausiliari di fabbricazione e coadiuvanti tecnologici diversi da quelli indicati nell'Allegato VIII;
- g) la materia prima (ingrediente) «biologica» non è stata miscelata con la medesima sostanza di tipo convenzionale;
- h) il prodotto e i suoi ingredienti non hanno subito trattamenti con radiazioni ionizzanti;
- i) il prodotto e suoi ingredienti sono ottenuti senza l'impiego di organismi geneticamente modificati e/o prodotti derivati da tali organismi nel corso dell'intero ciclo produttivo.

Nell'etichettatura e nella pubblicità di un prodotto agricolo vivo o non trasformato, si possono usare termini riferiti al metodo di produzione biologico a condizione che tutti gli ingredienti di tale prodotto, sono stati ottenuti conformemente alle prescrizioni di cui ai Regolamenti 834/07 e 889/08, vedi precedenti punti e), f), h) e i).

Nell'etichettatura dei prodotti biologici devono, comunque, essere applicate tutte le disposizioni legislative che disciplinano l'etichettatura dei prodotti alimentari (tra cui il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n°109 – Attuazione delle direttive 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari, e il D.Lgs 10 agosto 2000, n.259 - Attuazione della direttiva 1999/10/CE in materia di etichettatura dei prodotti alimentari).

L'etichettatura prodotti ortofrutticoli freschi deve rispondere ai requisiti previsti dal Reg. CE1580/07 recante modalità di applicazione dei regolamenti CE n. 2200/96, CE n. 2201/96 e CE n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli.

## 2. INDICAZIONE DEL METODO DI PRODUZIONE BIOLOGICO

Il Reg. CE 834/07 tutela, all'interno del territorio UE, il termine "Biologico", "Bio", "Eco", così come gli analoghi riferimenti e relativi suffissi nelle lingue ufficiali dei diversi Stati membri.

Tali termini possono comparire nel marchio di fabbrica, i nomi commerciali, le immagini o i simboli correlati al prodotto solo se quest'ultimo è ottenuto in conformità ai regolamenti CE 834/07 e CE 889/08. Indicando tali termini in etichetta e/o semplicemente nei documenti che accompagnano la merce, il venditore si rende responsabile di fronte alla legge di dimostrare la conformità dello stesso alla normativa sopraindicata.

BG: биологичен	LT: ekologiškas,
ES: ecológico, biológico,	LU: biologesch,
CS: ekologické, biologické,	HU: ökológiai,
DA: økologisk,	MT: organiku,
DE: ökologisch, biologisch,	NL: biologisch,
ET: mahe, ökoloogiline,	PL: ekologiczne,
EL: βιολογικό,	PT: biológico,
EN: organic,	RO: ecologic,
FR: biologique,	SK: ekologické, biologické,
GA: orgánach,	SL: ekološki,
IT: biologico,	FI: luonnonmukainen,
LV: bioloģiskā,	SV: ekologisk.

## 2.1 Derrate sfuse prive di imballaggio ed etichetta (ad esempio granaglie, olio, latte, ortofrutta in bin, cassoni, ecc.)

I prodotti da agricoltura biologica si possono vendere, conferire, trasferire sfusi (in contenitori o veicoli non chiusi e sigillati) solo se sono destinati al consumatore finale o ad operatori a loro volta assoggettati al regime di controllo.

In tutti gli altri casi, gli imballaggi, contenitori o veicoli devono essere chiusi in modo che il contenuto non possa essere sostituito se non manipolando o danneggiando i sigilli e a condizione che l'etichetta e/o il documento di trasporto riportino le indicazioni previste dalla normativa generale e dalle disposizioni in materia di agricoltura biologica.

Nei documenti che accompagnano la merce (Documento di Trasporto, Fattura Accompagnatoria o altre attestazioni aziendali correlate alla transazione) è necessario indicare:

- il riferimento al metodo di produzione corretto («bio», «biologico» «agricoltura biologica» o «in conversione all'agricoltura biologica»);
- “controllato da ICEA” o il codice identificativo IT BIO 006 (=codice identificativo europeo di ICEA);
- il codice dell'operatore.

In particolare per quanto concerne le produzioni zootecniche è opportuno precisare che, l'art.17 del Reg. CE 834/07 non permette di etichettare prodotti animali in conversione. Questi, infatti, fino a completamento del periodo di conversione, devono considerarsi di tipo «convenzionale».

L'operatore controllato, in ogni caso, deve richiedere a ICEA e fornire al cliente il Certificato di conformità (M.0511) e, se richiesto, il documento accompagnatorio relativo alla partita di prodotto oggetto di transazione.

## 2.2. Derrate dotate di confezione ed etichetta

Il D.M. 18354 del 27 Novembre 2009, ad integrazione di quanto già previsto dal Reg. CE 834/07 e CE 889/08, prevede le seguenti (vedi anche esempi nelle pagine successive):

### PRODOTTO BIOLOGICO (\*)

Controllato da ICEA

Organismo di Controllo autorizzato dal MiPAAF: IT BIO 006 (\*\*)

Codice Operatore n° A0000 (\*\*\*)

(\*) «bio», «da agricoltura biologica» o «in conversione all'agricoltura biologica»

(\*\*) **IT**= Italia **BIO**= Biologico **006** = I.C.E.A. (Istituto Certificazione Etica ed Ambientale)

(\*\*\*) **A1234** Codice identificativo univoco attribuito da ICEA all'operatore controllato

Le diciture di controllo sopraindicate sono richieste per tutti i prodotti ottenuti e commercializzati sul mercato italiano. Negli altri Paesi UE normalmente sono richiesti esclusivamente i codici di controllo previsti all'art. 58 del Reg. CE 889/08.

**ATTENZIONE!** La certificazione UE 834/07 permette di commercializzare il prodotto anche in diversi Paesi non UE. Sono ormai numerosi, però, i Paesi dove la certificazione europea **NON** è più sufficiente ed è necessaria una diversa certificazione imposta da specifiche disposizioni di legge per il biologico (es. Stati Uniti, Giappone, Canada e Cina). Per info [export@icea.info](mailto:export@icea.info)

Tutte le etichette, fascette, imballaggi primari e secondari che accompagnano il prodotto fino al consumatore costituiscono "etichetta", pertanto le indicazioni relative al metodo di produzione biologico riportate su tali supporti devono sempre rispettare quanto previsto dai regolamenti CE 834/07 e CE 889/08 ed essere autorizzate esplicitamente da ICEA.

Solo gli imballaggi non destinati al consumatore, utili al trasporto e magazzinaggio del prodotto, possono riportare diciture semplificate aventi lo scopo di identificazione e non richiedono l'autorizzazione da parte di ICEA.

## 2.3 Prodotti vegetali in conversione

I prodotti di origine vegetale in conversione possono recare la dicitura «prodotto in conversione all'agricoltura biologica» alle seguenti condizioni:

- prima del raccolto sia trascorso un periodo di conversione di almeno dodici mesi;
- le indicazioni in questione non traggano in errore l'acquirente sulla diversa natura del prodotto rispetto ai prodotti da agricoltura biologica non in conversione.
- la dicitura «prodotto in conversione all'agricoltura biologica» è presentata in un colore, formato e tipo di carattere che non la pongano maggiormente in risalto rispetto alla denominazione di vendita del prodotto e l'intera dicitura è redatta in caratteri della stessa dimensione;
- il prodotto contenga solo un ingrediente di origine agricola.

## 2.4 Prodotti zootecnici (uova, carne, ecc.)

Per i prodotti di origine zootecnica non è prevista la classificazione in conversione.

La normativa italiana impone requisiti di tracciabilità particolarmente restrittivi. Per la carne bovina, in particolare, è richiesta l'indicazione del numero identificativo dell'animale nella confezione destinata al consumatore (vedi: Linee guida per la tracciabilità e rintracciabilità degli alimenti biologici di origine animale - D.M. del 4 agosto 2000, ancora vigenti).

## 2.5 Prodotti pluri-ingrediente

Il regolamento comunitario prevede che le indicazioni al metodo di produzione biologico siano diversificati in relazione alla percentuale di ingredienti di origine agricola vegetali ed animali biologici utilizzati nella preparazione.

In ogni caso il prodotto deve essere costituito prevalentemente da ingredienti di origine agricola (più del 50% in peso della totalità degli ingredienti). In caso contrario non è possibile fare alcun riferimento al biologico in etichetta.

### **Prodotti caratterizzati da una percentuale di ingredienti di origine agricola certificati UGUALE O SUPERIORE al 95%**

In questo caso la dicitura «biologico / bio / eco / organic» può figurare, ben visibile, nella denominazione di vendita del prodotto (senza particolari vincoli di tipo del carattere, dimensioni e colore) a patto che:

- gli ingredienti di origine bio siano chiaramente identificati nella lista degli ingredienti (es. con un richiamo asterisco: \*biologico);
- gli ingredienti che non sono di origine agricola (additivi, aromi naturali, coadiuvanti tecnologici, ecc.) siano espressamente contemplati dal Reg. CE 889/08, art. 27 e allegato VIII;
- gli ingredienti di origine agricola non prodotti con metodo biologico rientrino tra quelli espressamente autorizzati nell'allegato IX del Reg. CE 889/08 (prodotti non disponibili da agricoltura biologica nell'Unione Europea).

### **Prodotti caratterizzati da una percentuale di ingredienti di origine agricola certificati INFERIORE al 95%**

In questo caso i riferimenti all'agricoltura biologica possono essere riportati esclusivamente nell'elenco degli ingredienti (es. con un richiamo asterisco: \*biologico), unitamente al tenore percentuale di ingredienti bio in rapporto al totale degli ingredienti agricoli.

I riferimenti e l'indicazione della percentuale degli ingredienti bio devono comparire con colore, dimensioni e tipo di caratteri identici a quelli delle altre indicazioni nell'elenco degli ingredienti.

I prodotti devono essere comunque ottenuti in conformità all'articolo 19, §1 e §2 lett, a, b, d del Reg. CE 834/07 (norme generali applicabili alla produzione di alimenti trasformati).

Gli ingredienti che non sono di origine agricola (additivi, aromi naturali, coadiuvanti tecnologici, ecc.) devono essere espressamente contemplati dal Reg. CE 889/08, art. 27 e allegato VIII.

Non è prevista, invece, alcuna limitazione circa l'uso degli ingredienti convenzionali (allegato IX Reg. CE 889/08).

Un'eccezione è prevista per i prodotti il cui principale ingrediente è un prodotto della caccia o della pesca inevitabilmente di tipo convenzionale visto che non rientrano nel campo di applicazione del regolamento. In questi prodotti è possibile riportare i riferimenti al metodo biologico anche nello stesso campo visivo della denominazione di vendita a condizione che tutti gli altri ingredienti siano biologici. Caso esemplare che rientra in questa casistica e il "Tonno all'olio extra vergine di oliva".

### 3. UTILIZZO DELLE DEL LOGO COMUNITARIO

Dal 1 luglio 2010 tutti i prodotti biologici confezionati, etichettati e chiusi in unità singole di vendita che contengono una percentuale di ingredienti di origine agricola bio superiore o uguale al 95% (o siano mono ingrediente), DEVONO riportare in etichetta l'apposito logo comunitario descritto in allegato XI del Reg. CE 889/08.

L'uso del logo è facoltativo solo per i prodotti provenienti da Paesi Terzi.

L'uso del logo è vietato nei prodotti biologici in conversione e nei prodotti multi-ingrediente con un contenuto in ingredienti biologici inferiore al 95%.

Quando viene usato il logo comunitario, si DEVE anche fare riferimento all'indicazione del luogo in cui sono state coltivate le materie prime agricole di cui il prodotto è composto. Tale indicazione compare nello stesso campo visivo del logo e prende, se del caso, una delle forme seguenti:

- «Agricoltura UE» quando la materia prima agricola è stata coltivata nell'UE,
- «Agricoltura non UE» quando la materia prima agricola è stata coltivata in paesi terzi,
- «Agricoltura UE/non UE» quando parte della materia prima agricola è stata coltivata nella Comunità e una parte di essa è stata coltivata in un paese terzo.

La succitata indicazione «UE» o «non UE» può essere sostituita o integrata dall'indicazione di un paese (es. «ITALIA») nel caso in cui tutte le materie prime agricole di cui il prodotto è composto siano state coltivate in quel paese.

Ai fini della succitata indicazione possono essere omessi, in termini di peso, piccoli quantitativi di ingredienti purché la quantità totale di questi sia inferiore al 2 % della quantità totale, in termini di peso, di materie prime di origine agricola.

**ATTENZIONE!** Gli operatori devono implementare il loro sistema di tracciabilità (obbligatorio ai sensi del Reg. CE 178/02) acquisendo dai fornitori le informazioni e dichiarazioni utili a comprovare le dichiarazioni di origine riportate in etichetta.

Tutti gli operatori sono tenuti ad utilizzare il logo rispettando le caratteristiche tecniche (dimensioni, colori, ecc.) indicate nell'Allegato XI del Reg. CE 889/08, modificato dal Reg. CE 271/10 e di seguito riportato.

## ALLEGATO XI

A. Logo biologico dell'UE, di cui all'articolo 57

1. Il logo biologico dell'UE deve essere conforme al seguente modello:



2. Il colore di riferimento in Pantone è il verde Pantone n. 376 e il verde [50 % Ciano + 100 % giallo], nel caso in cui si faccia ricorso alla quadricromia.

3. Il logo biologico dell'UE può essere adoperato in bianco e nero come indicato di seguito ma soltanto qualora non sia fattibile adoperarlo a colori:



4. Se il colore dello sfondo dell'imballaggio o dell'etichetta è scuro, è possibile adoperare i simboli in negativo servendosi del colore di fondo dell'imballaggio o dell'etichetta.

5. Nel caso in cui il simbolo risulti scarsamente visibile a causa del colore adoperato nel simbolo o nello sfondo del medesimo, si può tracciare un bordo esterno di delimitazione attorno al simbolo stesso per farlo risaltare meglio sullo sfondo.

6. In determinate circostanze del tutto particolari in cui esistano indicazioni in un unico colore sull'imballaggio, è possibile utilizzare il logo biologico dell'UE in questo stesso colore.

7. Il logo biologico dell'UE deve avere un'altezza minima di 9 mm e una larghezza minima di 13,5 mm; la proporzione fra l'altezza e la larghezza deve essere sempre di 1:1,5. In via del tutto eccezionale le dimensioni minime possono essere ridotte a un'altezza di 6 mm per confezioni molto piccole.

8. Il logo biologico dell'UE può essere combinato con elementi grafici oppure testuali che si riferiscano all'agricoltura biologica purché detti elementi non modifichino o mutino la natura del logo né alcuna indicazione di cui all'articolo 58. Qualora sia accompagnato da loghi nazionali o privati che utilizzano un colore verde diverso dal colore di riferimento di cui al punto 2, il logo biologico dell'UE può essere utilizzato nel suddetto colore diverso da quello di riferimento.

9. L'uso del logo biologico dell'UE deve conformarsi alle norme che disciplinano la sua registrazione come marchio collettivo di agricoltura biologica nell'Ufficio di proprietà intellettuale del Benelux e nei registri di marchi commerciali comunitari e internazionali.

ATTENZIONE! La Commissione UE ha messo a disposizione un apposito manuale d'uso disponibile sul sito web [www.organic-farming.eu](http://www.organic-farming.eu) e [www.icea.info](http://www.icea.info)

#### 4. RIFERIMENTI AL CONTROLLO E CERTIFICAZIONE ICEA

ICEA mette a disposizione degli operatori licenziatari un apposito layout grafico (bollino Icea) utile ai fini della corretta indicazione del logo UE, delle diciture di conformità e dei codici di controllo previsti dalle normative vigenti.

Nei casi previsti il bollino può riportare il logo di Icea che deve essere utilizzato nel rispetto di quanto previsto dal **REGOLAMENTO USO DEI LOGO ICEA E PUBBLICITÀ DELLA CERTIFICAZIONE** (all. II, MO). Possono essere utilizzati impianti grafici B/N o di colore verde uguale a quello del logo UE. La dimensione deve essere tale da garantire le dimensioni minime previste per il logo UE.

L'utilizzo del "bollino Icea" è volontario, l'operatore licenziatario può riportare in etichetta le sole diciture di controllo previste dalla normativa europea e nazionale vigente.

I bollini Icea sono disponibili, su richiesta, anche nelle versioni in lingua inglese, spagnolo, tedesco e francese.

#### A) Logo UE combinato con logo ICEA e diciture di controllo (\*)

Solo per prodotti mono-ingrediente biologici, prodotti multi-ingrediente con tenore ingredienti bio  $\geq 95\%$



## B) Logo UE separato dal logo ICEA e diciture di controllo

Solo per prodotti mono-ingrediente biologici, prodotti multi-ingrediente con tenore ingredienti bio  $\geq$  95%. Questa versione del logo UE (con il codice IT BIO 006 + Origine materie prime) può essere sufficiente per i prodotti destinati esclusivamente a mercati esteri.



## C) Logo UE combinato con diciture di controllo (\*)

Solo per prodotti mono-ingrediente biologici, prodotti multi-ingrediente con tenore ingredienti bio  $\geq$  95%



## D) Solo diciture di controllo



Per i prodotti mono-ingrediente in conversione, prodotti multi-ingrediente con tenore ingredienti bio < 95%.

Può essere combinato con il logo UE riportato caso B) per i prodotti bio ≥ 95%

## 5. INDICAZIONE DEL METODO DI PRODUZIONE BIOLOGICO NEL VINO E ALTRI PRODOTTI DELL'INDUSTRIA ENOLOGICA

Il Reg. CE 889/08 non contempla ancora le norme tecniche per la vinificazione con metodo biologico; il vino non rientra ancora nel campo di applicazione dell'allegato VIII dello stesso regolamento.

In attesa dell'entrata in vigore di disposizioni specifiche relative alla produzione di vino e altri prodotti destinati all'industria enologica, il metodo di produzione biologico, sia in etichetta che nei documenti accompagnatori, dovrà essere chiaramente riferito alla materia prima principale (uve).

Le indicazioni in questione, secondo quanto indicato nella nota Mi.PAF 1663 del 30.09.1999, non devono figurare nella stessa parte dell'etichetta né nello stesso campo visivo ove figurano le indicazioni obbligatorie ai sensi della normativa generale.

Il LOGO CE non può figurare nelle etichette dei prodotti dell'industria enologica (vino, mosto per vinificazione, ecc.) visto che tali produzioni non rientrano nel campo di applicazione dell'allegato VIII del Reg. CE 889/08.

## 6. DISTRIBUZIONE A MARCHIO

La distribuzione a marchio deve essere considerata un'attività per la quale è necessario l'assoggettamento al Regime di Controllo UE per il rispetto dei requisiti di cui alle lettere a) e b), paragrafo 1, dell'art. 28 del Reg. CE 834/07.

I distributori a marchio, in quanto responsabili di apportare modifiche all'etichettatura, sono assimilabili ai preparatori e pertanto sono tenuti ad indicare il proprio codice in etichetta in quanto titolari della certificazione dei prodotti.

Qualora il distributore voglia utilizzare in etichetta i codici relativi al suo fornitore dovrà obbligatoriamente indicarne il nome per esteso come indicato nel Reg. (CE) n. 889/08, articolo 31, par. 1 lettera a.

## 7. MISURE TRANSITORIE

(a seguito dell'entrata in vigore del Reg. CE 271/10)

1. I prodotti ottenuti, confezionati e etichettati anteriormente al 1 o luglio 2010 a norma del regolamento (CEE) n. 2092/91 o del regolamento (CE) n. 834/07 possono continuare ad essere commercializzati con termini che fanno riferimento al metodo di produzione biologico fino ad esaurimento delle scorte.

2. Il materiale da imballaggio prodotto a norma del regolamento (CEE) n. 2092/91 o del regolamento (CE) n. 834/2007 può continuare a essere utilizzato per i prodotti commercializzati con termini che fanno riferimento al metodo di produzione biologico fino al 1 o luglio 2012, purché i prodotti siano conformi ai requisiti del regolamento (CE) n. 834/2007.»

## 8. ETICHETTE DI ESEMPIO

### 8.1 Prodotti mono-ingrediente

Riferimenti Biologico	Marchi di fabbrica, nomi commerciali, denominazione di vendita.
Composizione	Solo ingrediente bio (no mix bio + conversione)
Logo UE	SI, obbligatorio
Indicazione Origine	SI, obbligatorio
Logo ICEA	SI, facoltativo

Tutti gli operatori che esercitano l'attività di condizionamento devono essere iscritti alla Banca Nazionale Dati Operatori Ortofrutticoli (B.N.D.O.O.).

## Arance Biologiche

VARIETA': Navel

ORIGINE: ITALIA

CAT: II

CALIBRO: 80-90

PESO: 5 kg

**Il Biancospino Srl**

Via per la Campagna 12

Bondeno (Fe)

**tutte le altre indicazioni richieste dalla normativa generale in materia di prodotti agroalimentari**

Reg. CE 1148/01 N. 123 Italia

B.N.D.O.O. n° 0000000



IT BIO 006  
ITALIA




ORGANISMO DI CONTROLLO  
AUTORIZZATO DAL MIPAAF

**IT BIO 006**

OPERATORE CONTROLLATO

**00000000**





Olio proveniente da altri Paesi UE (Agricoltura UE o Spagna)\*



Mix olio proveniente da altri Paesi UE e non UE (es. Spagna, Tunisia)



Olio proveniente da Paesi non UE (Agricoltura UE o Tunisia)\*



(\*) Nel caso tutto il prodotto provenga da un unico Paese è possibile utilizzare la dicitura "Spagna" e "Tunisia"

100% ITALIANO

**BIO**  
*Marchio*

OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA BIOLOGICO

CERTIFICATO BIOLOGICO ICEA

ORGANISMO DI CONTROLLO AUTORIZZATO DAL MIPAAF  
IT BIO 006 ITALIA

OPERATORE CONTROLLATO  
00000000

tutte le altre indicazioni obbligatorie

## 8.2 Prodotti bio in conversione

Riferimenti Biologico	Denominazione di vendita "in conversione all'agricoltura biologica"
Composizione	Limitazioni additivi ed eccipienti Limitazioni coadiuvanti tecnologici Solo Aromi Naturali
Logo UE	NO
Indicazione origine	Non richiesta
Logo ICEA	NO (solo diciture controllo)

### Arance in conversione all'agricoltura biologica

VARIETA': Navel

ORIGINE: Regione o località

CAT: II

CALIBRO: 80-90

PESO: 5 kg

**Il Biancospino Srl**

Via per la Campagna 12

Bondeno (Fe)

**tutte le altre indicazioni  
richieste dalla normativa  
generale in materia di  
prodotti agroalimentari**

Reg. CE 1148/01 N. 123 Italia

B.N.D.O.O. n° 0000000



ORGANISMO DI CONTROLLO  
AUTORIZZATO DAL MIPAAF  
**IT BIO 006**  
OPERATORE CONTROLLATO  
**N. 000000**

### 8.3 Prodotti multi-ingrediente bio ≥ 95%

Riferimenti biologico	BIO, BIOLOGICO, AGRICOLTURA BIOLOGICA nei marchi di fabbrica, nomi commerciali, denominazione di vendita. Lista ingredienti (* biologico o * agricoltura biologica) NO indicazione percentuale
Composizione	Limitazioni ingredienti convenzionali (all. IX, Reg. CE 889/08) Limitazioni additivi ed eccipienti (all. VIII sez. A, Reg. CE 889/08) Limitazioni coadiuvanti tecnologici (all. VIII sez. B, Reg. CE 889/08) Solo Aromi Naturali
Logo UE	SI, obbligatorio
Indicazione Origine	SI, obbligatorio
Logo ICEA	SI, facoltativo

## Yogurt alla mela biologico

**INGREDIENTI:** Yogurt di latte intero\*, preparato di mela (zucchero di canna\*, purea di mela\* 4,2% sul totale, aromi naturali, gelificante: pectina).

\* Biologico

Prodotto per conto di **Biomarchio Srl** Trento  
da Latteria Bio Srl, Bolzano.

**tutte le altre indicazioni richieste dalla normativa generale in materia di prodotti agroalimentari**



Marchio

IT 00 0  
CE

OPERATORE CONTROLLATO  
**12345678**



ORGANISMO DI CONTROLLO AUTORIZZATO DAL MIPAAF  
**IT BIO 006**  
**AGRICOLTURA UE/NON UE**





La legislazione vigente esonera i prodotti preconfezionati che riportano la bollatura sanitaria dall'obbligo di indicare l'indirizzo dello stabilimento di produzione. Nulla vieta di riportarlo comunque su base volontaria.

L'indicazione della sede dello stabilimento di fabbricazione e di confezionamento o di solo confezionamento può essere omessa nel caso di:

- a) impresa produttrice o confezionatrice che disponga di un unico stabilimento ubicato allo stesso indirizzo della sede legale o sociale;
- b) prodotti provenienti da altri Paesi per la vendita tal quali in Italia;
- c) prodotti destinati ad altri Paesi (normalmente si riporta "Made in Italy").

2. Nel caso in cui l'impresa disponga di più stabilimenti, è consentito indicare sull'etichetta tutti gli stabilimenti purché quello effettivo venga evidenziato mediante punzonatura o altro segno.

3. Nel caso di impresa che provveda alla distribuzione o alla vendita dei prodotti, sulle cui confezioni non sia indicato il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede del fabbricante o del confezionatore, la sede dello stabilimento deve essere completata dall'indirizzo ovvero, in mancanza, da una indicazione che ne agevoli la localizzazione, fatta eccezione per i prodotti che riportano il bollo sanitario.

## 8.4 Prodotti multi-ingrediente bio < 95%

Riferimenti	Solo nella lista ingredienti (* biologico) con indicazione della percentuale sul totale
Biologico	Limitazioni additivi ed eccipienti (all. VIII sez. A, Reg. CE 889/08)
Composizione	Limitazioni coadiuvanti tecnologici (all. VIII sez. B, Reg. CE 889/08)
	Solo Aromi Naturali
	Nessuna limitazione per ingredienti convenzionali
Logo UE	NO
Indicazione origine	Non richiesta
Logo ICEA	NO (solo diciture controllo)

### Yogurt alla mela

INGREDIENTI: Yogurt di latte intero, preparato di mela (zucchero di canna\*, purea di mela\* 4,2% sul totale, aromi naturali, gelificante: pectina).

\* Biologico (10%)

Prodotto per conto di **Biomarchio Srl** Trento nello stabilimento di Via dell'Artigiano 2, Bolzano

**tutte le altre indicazioni richieste dalla normativa generale in materia di prodotti agroalimentari**



Marchio



IT 00 0  
CE

ORGANISMO DI CONTROLLO  
AUTORIZZATO DAL MIPAAF

IT BIO 006

OPERATORE CONTROLLATO  
**N. 000000**

In questo caso è stata occultata la Denominazione del preparatore ma è riportato l'indirizzo esteso (inclusa la via) in modo da permettere comunque una agevole localizzazione

Ingredienti bio/Ingredienti origine agricola (esclusi acqua, sale, additivi, aromi naturali, ecc.)

Codice Operatore del preparatore o distributore a marchio (quando notificato).

In futuro è prevista l'indicazione del codice del distributore a marchio obbligatoriamente controllato.

### 8.5 Prodotti multi-ingrediente a base di prodotti della caccia o pesca

Riferimenti	Stesso campo visivo della denominazione di vendita
Biologico	Lista ingredienti (* biologico) con indicazione percentuale
Composizione	Limitazioni additivi ed eccipienti (all. VIII sez. A, Reg. CE 889/08) Limitazioni coadiuvanti tecnologici (all. VIII sez. B, Reg. CE 889/08) Solo Aromi Naturali Tutti gli altri ingredienti agricoli devono essere biologici.
Logo UE	NO
Indicazione origine	Non richiesta
Logo ICEA	NO (solo diciture controllo)



## 8.6 Vino ed altri prodotti dell'industria enologica

Riferimenti Biologico	“Vino con uve biologiche” o “Vino con uve da agricoltura biologica”, non devono figurare nella stessa parte dell'etichetta né nello stesso campo visivo ove figurano le indicazioni obbligatorie ai sensi della normativa generale.
Composizione	Nessuna limitazione rispetto a quanto previsto dalla normativa generale
Logo UE	NO
Indicazione origine	Non richiesta
Logo ICEA	NO (solo diciture controllo)



## 9. LOGHI NAZIONALI E MARCHI DI CERTIFICAZIONE PRIVATI.

Loghi nazionali e privati possono essere utilizzati nell'etichettatura, presentazione e pubblicità di prodotti che soddisfano i requisiti previsti dai regolamenti CE 834/07 e CE 889/08.

In alcuni Paesi (es. Germania e Francia), a seguito di richiesta/registrazione all'agenzia governativa competente, è ammesso l'impiego di marchi nazionali di libero utilizzo per tutti gli operatori (anche stranieri) dotati di certificazione di conformità al Reg. CE 834/07. Esistono, inoltre, altri marchi privati il cui impiego è vincolato all'acquisizione di una certificazione volontaria basata su standard più restrittivi rispetto alla norma UE. Per altre informazioni consulta il sito web Icea alla voce “Certificazioni Volontarie”.

**Germania**  
[www.biosiegel.de](http://www.biosiegel.de)



**Francia**  
[www.agencebio.org](http://www.agencebio.org)

